CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Legislazione Tecnica

Piano di formazione annuale per Ordini territoriali

ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PRESSO GLI ORDINI TERRITORIALI

Webinar, 3 luglio 2024

Relatore: Rosalisa Lancia

D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza)

Governance della trasparenza

Regime di responsabilità

Criteri di pubblicazione

Focus su specifici obblighi di trasparenza

Monitoraggio del RPCT

Per «trasparenza» si intende l' **accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,** allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

Art. 1 D.Lgs. 33/2013

Principio generale di trasparenza

La trasparenza contribuisce ad attuare il principio democratico e principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione

E' garanzia delle liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.


3 declinazioni di trasparenza
Pubblicazione di dati obbligatori nella sezione Amministrazione Trasparente
Sezione Trasparenza del PTPTC /PIAO
Gestione degli accessi

- La pubblicazione di dati, documenti e informazioni è misura di prevenzione della corruzione
- La pubblicazione obbligatoria di dati avviene nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo la struttura prevista da ANAC e secondo il formato aperto
- I dati, documenti e informazioni di cui è obbligatoria la pubblicazione sono elencati tassativamente dalla normativa primaria (D.Lgs. 33/2013) e dalla regolamentazione attuativa (Del. ANAC 1310/2016 e Del. ANAC 777/2021 specifica per Ordini professionali)
- Nel PTPCT deve essere inserita una Sezione Trasparenza
- Nella Sezione Trasparenza, l'Ordine individua per ciascun obbligo di trasparenza:
 - i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di trasparenza;
 - I termini entro cui procedere alla pubblicazione
 - I temini di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi
- La sezione Trasparenza del PTPTC ha carattere di atto organizzativo dell'Ordine
- L'individuazione dei **soggetti responsabili** è funzionale alla gestione delle responsabilità, ovvero consente al Regolatore di comprendere se il dato non è stato fornito dal soggetto obbligato (seppur richiesto), se il dato non è stato richiesto, se il dato è stato fornito ma non è stato poi pubblicato

14. Quali dati deve contenere la sezione trasparenza contenuta nel PTPCT e nel PIAO?

Nella sezione trasparenza del PTPCT e in quella contenuta nella sezione "Anticorruzione e trasparenza" del PIAO devono essere indicati i nominativi dei responsabili dell'individuazione, elaborazione, trasmissione e pubblicazione e monitoraggio dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, ove naturalmente tali attività siano svolte da soggetti diversi. Tale situazione potrebbe non verificarsi in enti di piccole dimensioni, quali i piccoli comuni, in cui potrebbe esserci un unico soggetto che provvede a tutto ciò che è necessario per la pubblicazione dei dati in AT.

È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente.

Ove invece nella sezione trasparenza manchi del tutto l'indicazione dei nominativi dei soggetti e/o uffici responsabili della pubblicazione di tali dati, tale responsabilità grava sul RPCT.

Nella sezione, è opportuno che ogni amministrazione definisca, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

Fonte: FAQ di ANAC

Responsabili obblighi di trasparenza – Atto organizzativo interno

Obbligo Pubblicazione	Resp. del reperimento o formazione del dato, documento o informazione	Responsabile Trasmissione	Responsabile Pubblicazione	Tempistica di Pubblicazione	Monitoraggio
BILANCIO	CONS. TESORIERE	CONSIGLIERE TESORIERE	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	ENTRO 30 GIORNI DALL'APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA	ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO

Verificare preliminarmente all'applicabilità dell'obbligo

Disposta dalla legge, dalla Delibera 777/2021 o regolamentate nel PTPCT

Secondo il PNA su tutti gli obblighi di pubblicazione

Attestazione OIV su assolvimento obblighi di trasparenza

Legislazione Tecnica

1. All'interno di ogni amministrazione, il **RPCT svolge**, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel PTPCT. Il responsabile svolge **stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione** previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché **segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina** i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
3. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano **la regolare attuazione dell'accesso civico**
4. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 43 D.Lgs. 33/2013

Responsabile della trasparenza

RPCT

Organo di indirizzo politico

OIV

ANAC

1. ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando **poteri ispettivi** mediante **richiesta di notizie**, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e **ordinando di procedere**, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
2. **ANAC controlla l'operato dei RPCT** a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. ANAC può inoltre chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza.
3. ANAC può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - DFP per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione.
4. **Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al co. 1 costituisce illecito disciplinare**. ANAC segnala l'illecito all'UPD ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. ANAC segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. ANAC rende pubblici i relativi provvedimenti. ANAC inoltre, controlla e rende noti i **casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.**

Art. 45 D.Lgs. 33/2013

Compiti di ANAC

Legislazione Tecnica

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono **elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale** a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se **prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile**.

Art. 46 D.Lgs. 33/2013

Responsabilità per violazione degli obblighi di pubblicazione e di accesso

1. **La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14**, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.**

1. La sanzione di cui al co. 1 si applica anche nei confronti **del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter,** relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2

Art. 47 D.Lgs. 33/2013

Sanzioni per violazioni specifiche

3. La violazione degli obblighi di pubblicazione **di cui all'articolo 22, comma** 2 (n.d.r.: *dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato*), dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. **La stessa sanzione si applica agli amministratori societari** che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento

4. Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC. ANAC disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Art. 47 D.Lgs. 33/2013

Sanzioni per violazioni specifiche

Legislazione Tecnica

Art. 6 - Qualita' delle informazioni

Le PA garantiscono la qualita' delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 7 - Dati aperti e riutilizzo

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, ***resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5***, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (D.Lgs.282/2005) e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'.

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione (art. 8)

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5

Art. 7bis - Riutilizzo dei dati pubblicati (importante per la tutela dei dati personali)

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a dirigenti titolari degli organi amministrativi **e' finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica,** che integra una finalita' di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le PPAA possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto trasparenza o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti (c.d. ***dati ulteriori***)
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza

Legislazione Tecnica

Elenco obblighi di trasparenza per Ordini territoriali ex Delibera ANAC n. 777/2021

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- "Enti controllati"
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bandi di gara e contratti
- "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti - Prevenzione della corruzione
- Altri contenuti – Accessi
- Altri contenuti – dati ulteriori

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo Titolari di incarichi dirigenziali e PO		a) Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico; b) curriculum; c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Per la precisazione dei contenuti degli obblighi si rinvia alla delibera 241/2017	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico e successivamente su base annuale Per i cessati la dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico
		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale
	Dich. sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico		Tempestivo (art. 20, co. 1 d.lgs. 39/2013)
	Dich. sulla insussistenza delle cause di incompatibilità		Annuale (art. 20, co. 2 d.lgs. 39/2013)
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Tempestivo

Dati dei titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo

a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico;
b) curriculum;
c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Per la precisazione dei contenuti degli obblighi si rinvia alla **delibera ANAC 241/2017**

Dati Reddituali dei titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo

- Devono essere pubblicati, secondo le modalità richieste dalla Del. 1310/2016 se l'incarico è assunto a titolo oneroso, entro 3 mesi dalle elezioni
- Laddove l'incarico sia assunto a titolo gratuito, questo deve risultare da apposita delibera o da atto con carattere generale, che va pubblicato nella sezione amministrazione trasparente.
- Per gratuità deve intendersi l'assenza di corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza
- Se il gettone di presenza corrisponda a un mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, la gratuità dell'incarico non viene meno
- Se il gettone di presenza assume un carattere indennitario (con anche assoggettamento agli oneri contributivi ed erariali) l'incarico si considera oneroso
- Vi sono specifiche norme sui soggetti cessati dall'incarico, sempre nel caso in cui l'incarico era assunto a titolo oneroso

Art. 14 d.lg. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione applicabili ai titolari di incarichi dirigenziali

- L'art. 14, co. 1-bis estende ai titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo e ai titolari di incarichi dirigenziali l'applicazione degli obblighi di pubblicazione relativi ai dati patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f)
- **Relativamente ai dirigenti**, la Consulta con sent. n. 20/2019 ha dichiarato **l'incostituzionalità della norma**, per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, "*nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano* ***i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f)****, dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".
- Ai senti di tale pronuncia i dati reddituali di cui all'art. 14, co. 1, let. f) dovranno essere pubblicati solo per i dirigenti che ricoprano incarichi **di cui all'art. 19, co. 3 e 4, d.lgs. 165/2001 (Segretario generale di Ministeri, Capo Dipartimento, Direttore generale)**, ai quali sono attribuiti compiti organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa, di elevatissimo rilievo. **Solo di questi dirigenti andranno pubblicati i dati reddituali**

ANAC, nell'esercizio delle funzioni consultive e di vigilanza, ha più volte sottolineato che la pronuncia della Corte costituzionale riguarda unicamente i dirigenti. Pertantola stessa pronuncia non ha impatto sulla pubblicazione dei dati di cui al co. 1 dell'art. 14 relativi agli altri incarichi indicati al co. 1- bis, ovvero incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo.

ANAC, in sede di vigilanza, ha dichiarato che l'applicabilità della normativa di trasparenza agli ordini professionali è stata più volte affrontata (cfr. Det. 831/2016, del. 241/2017, del. 777/2021) e pertanto si può affermare che gli ordini professionali, sia di livello nazionale che di livello territoriale, sono tenuti alla pubblicazione di **TUTTI i dati previsti dall'art. 14, co. 1 del D.Lgs. 33/2013 comprese le informazioni reddituali e patrimoniali della lettera f)** e che l'obbligo non sussiste solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito

Dichiarazioni reddituali dei Consiglieri

Con atto del **22 febbraio 2023**, ANAC è intervenuta, a seguito di specifica richiesta di un componente del Consiglio di Amministrazione di un'agenzia governativa, sull'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali per i Consiglieri del CDA. ANAC ha ribadito che relativamente all'obbligo imposto dall'art. 14, co. 1 del D.Lgs. 33/2013, nel bilanciamento tra interessi contrapposti ma di analoga rilevanza costituzionale**, il diritto di trasparenza prevale rispetto al diritto alla riservatezza dei Consiglieri.**

L'Autorità, ripercorrendo quanto anche indicato dal Garante Privacy, ha evidenziato i principi da seguire per operare il corretto bilanciamento tra l'interesse alla trasparenza amministrativa e l'interesse alla protezione dei dati personali, specificando:

- che le P.A. prima di pubblicare sui propri siti istituzionali i dati reddituali, sono tenute a verificare, ai sensi dell'art. 7-bis, co. 1, l'esistenza del presupposto di legge o di regolamento che legittima l'obbligo di pubblicazione e la diffusione del dato personale e rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili;
- che all'Autorità è precluso individuare, in via interpretativa, ulteriori deroghe all'obbligo di pubblicazione dei dati, posto che le stesse possono essere definite solo legislativamente;
- l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi può ritenersi assolto anche con la sola ***pubblicazione del quadro riepilogativo***, come precedentemente stabilito da ANAC con delibera 241/2017 e nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati.

Dichiarazioni reddituali dei Consiglieri

Con **delibera n. 219 del 26 luglio 2023** ANAC ha adottato un provvedimento di ordine verso un Ordine professionale interprovinciale, confermando che **se i Consiglieri ricoprano la carica a titolo oneroso essi sono tenuti alla pubblicazione delle dichiarazioni reddituali ex all'art. 14 del Decreto Trasparenza**

Preliminarmente, ANAC ha ribadito la **natura dell'incarico di Consigliere** quale titolare di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o di governo comunque denominati e per questo rientrante nell'art. 14, co. 1 bis del D.Lgs. 33/2013; a riguardo sono titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati *quei soggetti/organi che all'interno dell'amministrazione/ente pubblico esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo" sull'organizzazione e sull'attività dell'ente*. In considerazione dell'eterogeneità degli enti cui la norma si riferisce (e ancor più in relazione alla peculiarità degli Ordini professionali), ***ciascun ente, anche attraverso un'analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, è tenuto ad individuare i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati***, e i relativi dati sono assoggettati a pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013.

ANAC, poi nel merito, ha rinnovato i **chiarimenti sul concetto di gratuità**. Per gratuità deve intendersi l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Il gettone di presenza, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non fa venir meno la gratuità dell'incarico; diversamente, se il gettone di presenza ha un carattere indennitario ovvero di ristoro del professionista per il tempo impiegato, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito. In merito alla **rinuncia personale al compenso** (teso ad evitare la pubblicazione dei dati reddituali), ANAC ha chiarito che la rinuncia al compenso da parte del soggetto che riceve l'incarico non rileva ai fini della gratuità dell'incarico in quanto la deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale.

Dichiarazioni reddituali dei Consiglieri cessati dall'incarico

Atto del Presidente ANAC del 10 aprile 2024

- Rispetto ai dati dei membri del Consiglio disciolto (e quindi dei consiglieri c.d. "cessati"), ANAC ha evidenziato che le amministrazioni hanno l'obbligo di mantenere i dati dei titolari di incarichi di cui all'art. 14 per i tre anni successivi alla cessazione e, solo decorso tale termine, gli stessi saranno eliminati dalla pubblicazione e accessibili mediante accesso civico generalizzato
- Con specifico riguardo ai dati patrimoniali da mettere in pubblicazione, andrà data trasparenza della dichiarazione della variazione patrimoniale, dell'ultima dichiarazione dei redditi rese dopo la cessazione e, qualora la cessazione sia avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno, anche la dichiarazione dei redditi dell'anno di cessazione

Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità - PRINCIPI

L'atto di ANAC **dell'8 marzo 2023 ANAC** chiarisce che:

- la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ***costituisce condizione di efficacia del conferimento dell'incarico e va rilasciata prima di assumere l'incarico***
- l'esercizio della carica da parte di chi non abbia rilasciato la dichiarazione configura una situazione illegittima e rende la nomina priva di efficacia con conseguente paralisi della situazione in essere; tale situazione è risolvibile o con la revoca della nomina o con una dichiarazione tardiva
- la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità resa dopo il conferimento dell'incarico, ha l'effetto di rendere la nomina efficace a partire dalla data della dichiarazione tardiva e non *ab initio*
- il PTPCT deve prevedere una **specifica procedura per il conferimento degli incarichi** idonea a:
 1. garantire l'acquisizione preventiva della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
 2. garantire la verifica da parte dell'ente delle dichiarazioni ricevute, tenendo conto degli incarichi risultanti dal cv allegato alla dichiarazione e dei fatti notori acquisiti;
 3. consentire il conferimento dell'incarico solo in caso di esito positivo della verifica sulle dichiarazioni ricevute;
 4. consentire la pubblicazione nella sezione AT dell'atto di conferimento dell'incarico e della contestuale dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi degli artt. 14 e 20 D.lgs. 33/2013.
- la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità **deve essere resa annualmente** e che entrambe le dichiarazioni devono essere rinnovate al verificarsi di eventi rilevanti (es. sentenza di condanna ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 39/2013), senza con ciò sollevare l'amministrazione dal dovere di operare tutte le verifiche necessarie; tali dichiarazioni, infatti, confermano l'onere collaborativo e di trasparenza che il legislatore ha imposto nei confronti del destinatario della nomina.

Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità – RUOLO DEL RPCT

Con Comunicato del **14 settembre 2022**, ANAC ha richiamato i RPCT al rispetto dell'art. 15, co.2, D.Lgs. 39/2013, ovvero a segnalare tempestivamente casi di possibile violazione delle norme sull'incompatibilità e inconferibilità di incarichi sia all'ANAC, sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia alla Corte dei conti, ciascuno per l'esercizio delle proprie funzioni.

Secondo ANAC la previsione dell'art. 15 va intesa come un dovere di segnalazione gravante sugli RPCT nell'ambito della loro attività istituzionale di vigilanza interna, e come tale non può essere disatteso.

Stando alla struttura del D.Lgs. 39/2013, la vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata in via preliminare al RPCT cui sono assegnati, dall'art. 15, i compiti di:

- curare, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'ente siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità' codificate dal D.Lgs. 39/2013;
- segnalare la violazione all'ANAC e alle altre autorità sopra indicate.

Peraltro lo stesso RPCT è tenuto a verificare, durante l'attività di monitoraggio, che gli interessati presentino - sia prima del conferimento dell'incarico sia con cadenza annuale- una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, così è tenuto a verificare casi di sopravvenuta incompatibilità.

ANAC, ex art. 16, comma 1, ha il potere di procedere all'accertamento di singole e specifiche fattispecie di conferimento degli incarichi e tale potere può attivarsi su segnalazione di terzi, in occasione della richiesta di pareri da parte delle Amministrazioni, su segnalazione dello stesso RPCT, ovvero d'ufficio.

Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo
				Per ciascun titolare di incarico:	
				1) curriculum vitae, redatto preferibilmente in formato europeo, o con contenuti analoghi	Tempestivo
				2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo
				3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo
				Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo
				Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo

Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza – Art. 15

- Vanno pubblicati
 - ✓ gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - ✓ il curriculum vitae;
 - ✓ dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - ✓ i compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- Vanno pubblicati i dati degli incarichi di consulenza e collaborazione sia a titolo gratuito che oneroso
- I compensi si pubblicano al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente
- Va pubblicata l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse (art. 53, co. 14, D.Lgs. 165/2001)
- Sono considerati incarichi di collaborazione, ai fini dell'art. 15, gli incarichi conferiti a commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei Revisori dei conti (sui revisori contabili cfr. Del. ANAC 452/2022).

NOME	ATTO DI CONFERIMENTO	CV	COMPENSO	INCARICHI IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO COLLEGATO/ATTIVITÀ PROFESSIONALI	Attestazione avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse

COLLABORATORE O CONSULENTE	ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO	OGGETTO DI INCARICO	COMPENSO LORDO	DICHIARAZIONE ART. 53, C. 14, D.LGS. N. 165/2001 DEL CONSULENTE E ATTESTAZIONE DELL'ENTE	DICHIARAZIONE EX ART. 15, LET. C D.LGS. 33/2013	CV
Nome del consulente	• *Delibera a contrarre* • *Contratto* • *Lettera di incarico*	Descrizione della tipologia di incarico		Pubblicazione della dichiarazione resa dal consulente/collaboratore (att: PRIVACY) e pubblicazione dell'attestazione dell'organo direttivo/legale rappresentante	Pubblicazione della dichiarazione del consulente/collaboratore	Pubblicazione del cv del consulente/ collaboratore (in formato europeo o con contenuti analoghi)

Va inoltre pubblicata la tabella inoltrata al Dipartimento Funzione Pubblica (link PerlaPA)

Nell'art. 15 non sono fornite specifiche indicazioni sulla tipologia di incarico da inserire; è necessaria un'attività interpretativa, utilizzando preliminarmente le indicazioni fornite dall'Autorità.

Nelle proprie FAQ sulla trasparenza ANAC ha indicato che:

- *"L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni all'amministrazione a qualsiasi titolo. Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi,* ***è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione***"

Sempre ANAC, nelle proprie Linee Guida sulla Trasparenza del 2016, ha poi indicato che:

- *"Si ritiene utile sottolineare che all'interno della sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" di cui all'art. 15 in esame,* ***devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "Contratto di appalto di servizi" assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016).*** *Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l'art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti""*

Con questa indicazione ANAC ha definitivamente chiarito che **tutti gli incarichi che non seguono i principi dell'affidamento (applicazione codice appalti, richiesta di CIG, trasparenza ex art. 37 D.Lg.s 33/2013), devono essere oggetto di pubblicazione nella sottosezione "Consulenti e Collaboratori»**

Qualificazione dell'incarico di consulenza legale: appalto di servizi o consulenza/collaborazione?

- Nella sottosezione consulenti e collaboratori vanno pubblicati i dati relativi agli «incarichi e consulenze» che non siano riconducibili al «Contratto di appalto di servizi», nel qual caso si applica l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e se ne prevede la pubblicazione nella sottosezione Bandi di gara e contratti

- Fattispecie della consulenza legale:
 - Se l'ente affida incarichi di patrocinio legale (i.e. rappresentanza in giudizio) si procederà alla pubblicazione dei relativi dati ai sensi dell'art. 15, co. 1 e 2; la qualifica in questo caso si fonda sulla circostanza che tali incarichi infatti costituiscono contratti d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione e quindi qualificati come contratti esclusi dall'applicazione del codice appalti
 - Se invece l'ente affida all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, inclusa anche la difesa giudiziale, dovrà avere luogo una procedura di appalto di servizi con conseguente applicabilità del codice appalti e conseguente pubblicazione dei dati ex art. 37 del Decreto trasparenza (Bandi di gara e contratti)

Consulenti e collaboratori: il punto della giurisprudenza

«Si rileva che la ratio sottesa alla previsione dell'art. 15, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013 sarebbe, tra l'altro, il controllo sociale sulla spesa nell'attribuzione di incarichi e sulla presenza di eventuali conflitti di interesse»

(e si indica, ad esempio, quanto accaduto per la Cassa geometri, Fasc. Anac n. 1526/2022)

ANAC -pur riconoscendo che gli incarichi e servizi legali sono prestazioni professionali escluse dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici- ritiene che le ***stesse prestazioni devono essere soggette, per il loro affidamento, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 4 dello stesso Codice***. ANAC a riguardo sottolinea che il mancato rispetto delle predette previsioni del Codice porta ad una violazione dell'art. 97 della Costituzione e che l'affidamento di tali incarichi a medesimi professionisti negli anni generi situazioni di svantaggio competitivo verso altri professionisti.

Qualificazione dell'incarico di docenza: appalto di servizi o consulenza/collaborazione?

La Procura contabile ha contestato al dirigente di un Ente locale l'affidamento diretto delle docenze per attività di formazione, ritenendole prestazioni di lavoro autonomo soggette a procedure comparative (e quindi collaborazioni o consulenze).

Di contrario avviso il Collegio contabile del Piemonte (sentenza Corte dei conti n. 120/2022) secondo cui, sia la precedente disciplina degli appalti sia quella contenuta nel nuovo codice (art. 36 d.lgs. 50/2016), consentirebbero l'affidamento diretto **in quanto appalto di servizi.**

Relativamente a consulenti e collaboratori, oltre ai dati indicati bisogna pubblicare le Comunicazioni all'Anagrafe delle Prestazioni delle Funzione pubblica

Comunicazione PerlaPA
(30/6 e 31/12 di ogni anno)



14. (….) le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al DFP, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a **tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo**. Le amministrazioni **rendono noti**, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, **gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi**. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al DFP, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, *sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici*. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il DFP trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. (…)

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35	Tipologie di procedimento Applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990 (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	
				a) denominazione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Annuale
				b) unità organizzativa responsabile del procedimento	Annuale
				c) ove diversa, l'unità organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Annuale
				e) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Annuale
				f) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Annuale
				g) procedimenti per i quali il provvedimento dell'ordine o del collegio professionale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'ordine o del collegio professionale	Annuale
				h) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Annuale
				i) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Annuale
				l) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Annuale
				m) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Annuale
				Per i procedimenti ad istanza di parte:	
				d) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Annuale

Pubblicazione applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990

Attività e procedimenti (art. 35)

Denominazione del procedimento	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale (con contatti)	Modalità di richiesta informazioni sui procedimenti	Termine conclusione del procedimento	Procedimenti con conclusione con silenzio assenso o con autodichiarazione dell'interessato	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Link al servizio on line (se esistenti)	Modalità per effettuare eventuali pagamenti	Titolare potere sostitutivo
Tenuta dell'albo *Individuazione professionisti su richiesta di terzi* *Affidamenti* *Opinamento parcelle*		Consiglio direttivo	Mail	30 gg	No	TAR		pagoPA	N/A
Procedimento disciplinare									

Per i procedimenti ad istanza di parte, elenco dei documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria compresi i fac simile per autocertificazioni; uffici competenti con orari e modalità di accesso

Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure di affidamento	Applicabile qualora stazioni appaltanti	Regime misto	Pubblicazione tempestiva





Comunicato ANAC del 28/6/2017

Fino al 31.12.2023 Allegato 9 al PNA 2022

Dal 1.1.2024 PNA 2024

PNA 2023 - Ad oggi la trasparenza dei contratti pubblici è governata da norme differenziate

1. Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.
2. Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.
3. Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1°gennaio 2024

Tabella 3) La trasparenza applicabile nel periodo transitorio e a regime

Fattispecie	Pubblicità trasparenza
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023	Pubblicazione nella *"Sezione Amministrazione trasparente"* sottosezione *"Bandi di gara e contratti"*, secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023	Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024	Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.

Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023

- Queste fattispecie sono regolate dalla Del. 582/2023 adottata da ANAC d'intesa con il MIT

In sintesi:

- L'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione per le procedure avviate fino al 31/12/2023 avviene mediante ***trasmissione attraverso il sistema Simog*** dei dati relativi alle suddette fasi.
- Le SA sono tenute a comunicare e ***aggiornare tempestivamente***, cioè nell'immediatezza della loro produzione, i suddetti dati attraverso Simog, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013. Le SA pubblicano in Amministrazione Trasparente (AT), sottosezione Bandi e contratti, anche il link (che ANAC indicherà sul portale dati aperti dell'Autorità) tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso Simog.
- ***La trasmissione dei dati attraverso Simog esonera le stazioni appaltanti dalla pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente***.
- La delibera fornisce poi l'elenco dei dati che non vengono raccolti da Simog e che devono essere ancora pubblicati in AT, ove non già pubblicati alla data del 31/12/2023

Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1 gennaio 2024

- Gli obblighi di trasparenza sono assolti ***secondo le previsioni del NCA e della normativa sulla c.d. digitalizzazione*** del ciclo di vita dei contratti
- Le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono regolate da ANAC con delibera 261/2023
- La delibera n. 264/2023 (all. 1) precisa i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente".

Principi di trasparenza

- La trasparenza dei contratti pubblici è regolata dall'art. 37 D.lgs. 33/2023 e dall'art. 28 del Codice Appalti
- le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, sono ***trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)*** presso l'ANAC ***attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale*** utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
- La SA (Stazione appaltante) deve ***assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale e la stessa BDNCP,*** secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- le disposizioni in materia di trasparenza del vecchio codice appalti e l'Allegato 9 al PNA 2022 sono applicabili fino al 31 dicembre 2023;
- dal 1°luglio 2023 è ***disposta l'abrogazione dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012***


Art. 37
Decreto
Trasparenza
Art. 28
Nuovo
Codice
Appalti
Delibera
ANAC
261/2023
Delibera
ANAC
264/2023

LA DELIBERA ANAC 264/2023 DISPONE CHE GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI SONO ASSOLTI:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP*, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati **nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023**;

- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un **collegamento ipertestuale** che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

*Art. 28 NCA
Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la PUT (Piattaforma Unica trasparenza) e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati **la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.**

Art. 10 Del. 261/2024 - Informazioni che le SA sono tenute a trasmettere alla BDNCP mediante le piattaforme digitali

a) Programmazione
- il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
- il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

b) Progettazione e pubblicazione
- gli avvisi di pre-informazione
- i bandi e gli avvisi di gara
- avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

c) Affidamento
- gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
- gli affidamenti diretti

d) Esecuzione
- la stipula e l'avvio del contratto
- gli stati di avanzamento
- i subappalti
- le modifiche contrattuali e le proroghe
- le sospensioni dell'esecuzione
- gli accordi bonari
- le istanze di recesso
- la conclusione del contratto
- il collaudo finale

e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.

Le SA pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria e che sono individuati nell'Allegato 1) alla Delibera 264/2023

Allegato 1 alla Delibera 264/2023 – Informazioni che non devono essere comunicate alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente della SA

- Elenco delle soluzioni tecnologiche utilizzate dalle SA per automatizzare le proprie attività (art. 30 NCA)
- Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi – Schemi tipo (all. 1.5 NCA)
- Procedure di gara con sistemi di qualificazione (art. 168 NCA)
- Procedure di gara regolamentate Settori speciali (art. 169 NCA)
- Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico (Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.L. n. 76/2020)
- Dati su dibattito pubblico (art. 40, co. 3 e 5 e alle. 1.6)
- Documenti di gara (art. 82)
- Commissioni giudicatrici e CV dei componenti
- Pari opportunità e inclusione lavorativa (Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021)
- Procedure affidamento servizi pubblici locali
- Composizione del collegio consultivo tecnico (nominativo e cv)
- Pari opportunità e inclusione lavorativa dei contratti pubblici PNRR e PNC
- Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori/servizi/forniture per importi superiori a 40.000 euro
- Atti e documenti degli affidamenti di somma urgenza (a prescindere dall'importo)
- Finanza di progetto

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, co. 1	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui gli ordini e i collegi professionali devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (cfr. delibera ANAC 468/2021)	Tempestivo
	Atti di concessione	Art. 26, co. 2	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo
		Art. 27		Per ciascun atto:	
				1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo
				2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo
				3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo
				4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento	Tempestivo
				5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo
				6) link al progetto selezionato	Tempestivo
				7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo
				Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici/Elenco dei Soggetti
Artt. 26 e 27

- Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare ***gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni***, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in favore di soggetti pubblici o privati e ***gli atti di*** **concessione di importo superiore a Euro 1000.**

- **La pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente, prima della liquidazione delle somme**

- Il D.Lgs. 97/2016 ha modificato il regime delle responsabilità, eliminando la responsabilità amministrativa e contabile dei dirigenti per l'indebita concessione dei benefici nei casi di omessa pubblicazione dei provvedimenti superiori ad Euro 1000

Delibera n. 468 del 16 giugno 2021: aggiornamento della delibera n. 59/ 2013 sugli obblighi di pubblicazione di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

- Ambito soggettivo: tutti i soggetti di cui all'art. 2-bis sono tenuti ad applicare gli artt. 26 e 27
- «provvedimenti attributivi di vantaggi economici di cui all'art. 12 della l. 241/1990»: ***vantaggi che migliorano la situazione economica dell'interessato in assenza di una controprestazione*** in favore del concedente. Sono comprese sia erogazioni in danaro sia prestazioni di tipo assistenziale
- la trasparenza ex art. 26, co. 1, va intesa come obbligo di pubblicare non solo atti normativi, leggi e regolamenti che stabiliscono criteri e modalità per l'assegnazione dei benefici, ma anche gli atti di carattere amministrativo generale attuativi di leggi o regolamenti (ad es. bando di gara o o di concorso) riguardanti
 - sussidi, indennizzi, premi, contributi che producono un vantaggio economico,
 - prestazioni relative a servizi pubblici con finalità socioassistenziali.
- Sono esclusi dall'applicazione degli artt. 26 e 27 le prestazioni del SSN che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA),
- l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti di concessione, di importo superiore a mille euro nell'anno solare in favore del medesimo beneficiario, va inteso in senso restrittivo, con riguardo solo alle ***erogazioni di vantaggi in danaro***
- Tale interpretazione tiene conto del disposto dell'art. 27, che elenca gli elementi che devono essere pubblicati (nome del beneficiario, importo del vantaggio economico, norma o titolo a base dell'attribuzione, ufficio o funzionario responsabile, modalità per individuazione del beneficiario, link al progetto selezionato e cv del soggetto incaricato).
- La pubblicazione degli atti ai sensi del comma 2 dell'art. 26 è condizione di efficacia dell'atto.

Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale
	Pagamenti informatici	Art. 36 d.lgs. 33/2013 Art. 5 d.lgs. n. 82/2005	Pagamenti informatici tramite la piattaforma PagoPa o IBAN	Effettuazione dei pagamenti informatici mediante la piattaforma del sistema PagoPa. Nelle sole more dell’adeguamento a quest’ultimo, pubblicazione dell'IBAN	Tempestivo

Dati relativi ai pagamenti dell'amministrazione – Art. 4 bis, co.2

Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

In formato tabellare, andranno pubblicati i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spese sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e a beneficiari (pubblicazione con cadenza trimestrale)

Indicatore di tempestività dei pagamenti – Art. 33

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti' nonché' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti', nonché' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. (…)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (D.P.C.M. 22 settembre 2014)

Con atto del Presidente di ANAC del 7 giugno 2022, a seguito di un procedimento di vigilanza, l'Autorità ha chiarito che la dicitura «l'Azienda rispetta mediamente le scadenze definite con i fornitori. Si rimanda all'elenco generale delle determine dirigenziali» non è congrua rispetto allo scopo dell'art. 33 e pertanto ha inviato l'ente ad adeguarsi alle prescrizioni normative e regolamentari

Ammontare complessivo dei debiti

L'articolo 33 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede che oltre l'indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti le amministrazioni pubblichino anche l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Ammontare complessivo dei debiti	Numero imprese creditrici

Pagamenti elettronici - Art. 36 D. Lgs. 33/2013

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Indicazione dell'adesione a PAGOPA e della data di adesione («aderente alla piattaforma PagoPA dalla data....») nonché altri metodi non integrati con la piattaforma PagoPA, se esistenti (Del. ANAC 777/2021)

Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art. 10	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
		Art. 43	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale
		Art. 1, co. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
		Art. 18, co. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo

L'ANAC prevede, per gli enti con meno di 50 dipendenti, un monitoraggio a campione

- Il campione va indicato già nella fase di programmazione
- Il campione va modificato anno per anno in modo che nel triennio sia dato conto del monitoraggio su tutti i dati previsti nel Decreto Trasparenza e nella Delibera 777/2021
- Per gli Ordini fino a 15 dipendenti va monitorato un campione non inferiore al 30% dei dati con cadenza annuale
- Per gli ordini da 16 a 30 dipendenti va monitorato un campione non inferiore al 30% dei dati con cadenza semestrale
- Per gli ordini da 31 a 49 dipendenti va monitorato un campione non inferiore al 50% dei dati con cadenza semestrale

Tuttavia, nell'ottica di poter riconfermare il PTPTC/PIAO nel triennio di riferimento, ANAC suggerisce in via generale un «Monitoraggio rafforzato». **Per questo motivo si suggerisce con cadenza annuale un monitoraggio di tutti gli obblighi di trasparenza previsti per gli Ordini.**

- Con cadenza annuale gli Ordini rilasciano la c.d. «attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi i trasparenza»
- L'attestazione è rilasciata su specifici obblighi di trasparenza di tempo in tempo determinati da ANAC
- L'attestazione si rilascia dopo aver proceduto a compilare una griglia di rilevazione
- La griglia rileva l'assolvimento dell'obbligo secondo 4 parametri (completezza pubblicazione, aggiornamento del dato, completezza rispetto agli uffici, apertura del dato)
- L'attestazione viene svolta mediante un applicativo messo a disposizione da ANAC cui si accede a seguito di profilazione come OIV/soggetto attestatore

Grazie per l'attenzione!

Rosalisa Lancia
Area Formazione e Consulenza
Legislazione Tecnica

consulenza@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it

©Copyright Legislazione Tecnica 2024
Il presente materiale è di proprietà di Legislazione Tecnica. La riproduzione, l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi